



**MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
- VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTA** la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri integrato e modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l'altro, in relazione alle esigenze di impiego la possibilità nei bandi di concorso di prevedere specifici requisiti psicofisici;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA** la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanità militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 207 del 6 settembre 2007;
- VISTA** la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 224 del 26 settembre 2007;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164, concernente il regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso per esami e titoli per l'ammissione al 7° corso annuale 2010–2011 di 44 allievi marescialli del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, pari al 30% delle vacanze organiche come previsto dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con riserva di rideterminare eventualmente il numero in funzione della consistenza della categoria degli ispettori dell'Arma stessa per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili;
- VISTA** la lettera n. 627/1–3–IS del 15 luglio 2009 con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del 7° concorso annuale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il foglio del 27 luglio 2009 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha prestato l'assenso all'emanazione dei bandi di concorso per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA** l'opportunità di prevedere nel concorso indetto con il presente decreto per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti qualora il numero delle domande fosse elevato;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 1 aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno per esami e per titoli per l'ammissione al 7° corso annuale 2010–2011 di 44 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, così ripartiti:
 - a) un terzo ai Brigadieri capi;
 - b) un terzo ai Brigadieri e Vicebrigadieri;
 - c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
 La ripartizione verrà effettuata tenendo conto del grado rivestito dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui all'articolo 3.
2. Dei 44 posti messi a concorso, 4 (quattro) sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Tale livello minimo non è richiesto per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti. I posti riservati non coperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle graduatorie.
3. I posti eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle restanti categorie risultati idonei ma non vincitori. Permanendo posti non attribuiti questi saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al 15° corso biennale (2010–2012) allievi marescialli del ruolo ispettori.
4. Il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di effettivo inizio del corso al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo ispettori.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazioni di leggi di bilancio dello Stato e delle relative leggi finanziarie o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
 - a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande indicata all'articolo 3:
 - 1) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino agli accertamenti sanitari di cui all'articolo 9;
 - 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
 - 3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;
 - 5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, idonei all'avanzamento al grado superiore;
 - 6) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
 - 1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri, compreso il periodo trascorso presso le Scuole quali allievi;
 - 2) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado o lo conseguano entro il 31 dicembre 2009. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicare, a mezzo telegramma, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Ufficio Concorsi e contenzioso – viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione.
2. L'ammissione al corso è subordinata al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità prescritte dagli articoli 9 e 10.
3. I requisiti di partecipazione, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nell'articolo 3, e mantenuti fino alla data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione presso la scuola marescialli e brigadieri non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi e non riacquistino l'idoneità entro il 10° giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneità psico-fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purché continuino a possedere i requisiti di cui al comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al comma 1, lettera a). Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dall'articolo 14, comma 3.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei carabinieri, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale della difesa, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento provvederà a raccogliere le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova preliminare o alla prova scritta (qualora la prova preliminare non abbia luogo) per la conferma dell'avvenuto inoltramento. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovrà essere spedita. I concorrenti che si trovino per motivi di servizio in territorio estero potranno compilare la domanda su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A al presente decreto, ed inoltrarla, entro il medesimo termine, tramite il comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorità/comando ricevente.

2. Copia della domanda di partecipazione dovrà essere consegnata al Comando del reparto/ente di appartenenza, per consentire a quest'ultimo di curare le incombenze di cui all'articolo 7.
3. Nella domanda, il concorrente, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto), dovrà indicare:
 - a) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovrà segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio concorsi e contenzioso – viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - b) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire entro il 31 dicembre 2009, solo per i concorrenti appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso – viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione.

Articolo 4 Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova preliminare, della prova scritta, della prova orale e della prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione delle graduatorie finali di merito;
 - b) la commissione tecnica (collegio medico) per gli accertamenti sanitari;
 - c) la commissione tecnica per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente;
 - b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - c) un docente di materie letterarie, membro;
 - d) un Maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa;
3. Qualora il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulti superiore a 1.000 (mille) unità, per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati dovrà essere nominata apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando l'ufficiale generale presidente di cui al comma 2, lettera a). Le stesse sottocommissioni saranno attivate qualora il numero dei concorrenti ammessi alla prova orale ed a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i concorrenti saranno assegnanti alla commissione ed alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.
4. La commissione tecnica (collegio medico) del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale superiore medico dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - c) un ufficiale inferiore medico dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione tecnica del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
 - c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri, svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 5 Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) eventuale prova preliminare;
 - b) prova scritta attinente ai servizi d'istituto (i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, potranno svolgere la prova in lingua tedesca);
 - c) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneità psico-fisica;
 - d) accertamento attitudinale;
 - e) prova orale;
 - f) prova facoltativa di lingua straniera.

Articolo 6 Prova preliminare

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso fosse elevato, avrà luogo la prova preliminare le cui modalità di esecuzione sono riportate nell'allegato B, numero 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente alla pubblicazione del bando di concorso nel Giornale ufficiale della difesa, sui siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti.
2. La prova preliminare, qualora abbia luogo, verrà svolta a partire dal 21 settembre 2009. Il calendario e la sede della prova saranno comunicati con avviso pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa del 10 settembre 2009, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'avviso sarà consultabile anche sui siti www.persomil.difesa.it, www.carabinieri.it e www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Nello stesso Giornale ufficiale del 10 settembre 2009 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione nel Giornale ufficiale sopracitato di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, della tessera personale di riconoscimento, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. I concorrenti saranno comunque ammessi con riserva di accertare il possesso dei previsti requisiti.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in più di una sessione non sarà consentita la presentazione di eventuali richieste di modifica del turno di presentazione. Eventuali istanze (da inviare a mezzo telegramma o fax al numero 0633566948), opportunamente motivate circa l'eccezionalità dell'evento impeditivo, saranno valutate in relazione alla compatibilità con le esigenze organizzative della prova stessa. La risposta alle predette istanze sarà fornita a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
5. La prova si svolgerà secondo le modalità fissate in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in quanto applicabili, quelle dell'articolo 13, comma 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova preliminare verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alle prove successive.
7. I primi 350 (trecentocinquanta) concorrenti compresi nella graduatoria di cui al comma 6, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 350° candidato, saranno ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8.
8. L'esito della prova e l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta saranno resi disponibili sui siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it nonché presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – Servizio relazioni con il pubblico – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma – tel. 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma – tel. 0680982935. Nel Giornale ufficiale della difesa del 30 settembre 2009, consultabile all'indirizzo [./.](http://www.difesa.it/Segretario-

</div>
<div data-bbox=)

SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale, sarà data comunicazione della pubblicazione dell'esito della prova preliminare. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Articolo 7 **Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti**

1. Per consentire l'esame dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 e la valutazione dei titoli di cui all'articolo 13, i comandi, ricevuta, copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno trasmettere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 6 o per i candidati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 8, qualora la prova preliminare non sia stata effettuata:
 - a) copia della documentazione matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - b) specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma dei carabinieri (incluso il periodo trascorso presso le scuole quali allievi).

Articolo 8 **Prova scritta**

1. La prova scritta avrà luogo il 29 ottobre 2009, con inizio non prima delle 0930. Programma e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato B, numero 2 al presente decreto. La sede ed eventuali variazioni della data di svolgimento di tale prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa del 20 ottobre 2009. Lo stesso Giornale ufficiale potrà contenere l'avviso di rinvio ad altra data della suddetta pubblicazione. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti.
2. I concorrenti ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima dell'inizio della prova, muniti di tessera personale di riconoscimento. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, ancorchè l'assenza sia dovuta a causa di forza maggiore.
4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
6. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari, quelli attitudinali e la prova orale di cui agli articoli 9, 10 e 11 saranno resi disponibili nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – Servizio relazioni con il pubblico – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma - tel. 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma – tel. 0680982935. Nel Giornale ufficiale della difesa del 10 dicembre 2009, consultabile all'indirizzo www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale, sarà data comunicazione della pubblicazione dell'esito della prova scritta del rinvio della pubblicazione ad altra data. Solo tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti.

Articolo 9 **Accertamenti sanitari**

1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119, Roma, a cura della commissione tecnica (collegio medico) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) ad accertamenti volti a verificare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per i concorrenti che siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto. Tali accertamenti avranno luogo a partire dal 12 gennaio 2010.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida

giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio concorsi e contenzioso richiesta di nuova convocazione (a mezzo telegramma o fax – numero 0633566948) documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La nuova convocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con la data di formazione delle graduatorie finali di cui all'articolo 13, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

3. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. La commissione tecnica (collegio medico), seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo";
 - b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
5. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Articolo 10 **Accertamenti attitudinali**

1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) ad accertamenti per verificare il possesso del profilo attitudinale prescritto per assolvere alle funzioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento attitudinale sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio concorsi e contenzioso richiesta di nuova convocazione (a mezzo telegramma o fax – numero 0633566948) documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale nuova convocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 9, comma 2.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione tecnica esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di "idoneità" o di "inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Articolo 11 **Prova orale**

1. I concorrenti idonei negli accertamenti attitudinali effettueranno la prova orale dal 14 gennaio 2010.
2. Il calendario delle convocazioni sarà reso noto con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6.
3. La prova orale verterà sulle materie di cui al programma riportato nell'allegato B, numero 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sarà valutato dalla commissione ai fini della eventuale nuova convocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso, richiesta di nuova convocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 0633566948) documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La nuova convocazione potrà essere disposta solo se compatibile con la data di formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 13, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
5. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13. Il candidato "inidoneo" non sarà compreso nelle graduatorie finali.

Articolo 12 **Prova facoltativa di lingua straniera**

1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, consisterà in una prova scritta in non più di una lingua scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, albanese, turco, arabo, russo e cinese (i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 2 non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca). Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) permetterà di sostenere la successiva prova orale di lingua. Le citate prove si svolgeranno con le modalità e i programmi stabiliti nell'allegato B, numero 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta ed in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13:
 - a) per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
 - 1) da 0,00/30 a 17,99/30: 0,00;
 - 2) da 18,00/30 a 21,00/30: 0,20/30;
 - 3) da 21,01/30 a 24,00/30: 0,40/30;
 - 4) da 24,01/30 a 26,00/30: 0,60/30;
 - 5) da 26,01/30 a 28,00/30: 1,00/30;
 - 6) da 28,01/30 a 30,00/30: 1,50/30;
 - b) per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
 - 7) da 0,00/30 a 17,99/30: 0,00;
 - 8) da 18,00/30 a 21,00/30: 0,75/30;
 - 9) da 21,01/30 a 24,00/30: 1,30/30;
 - 10) da 24,01/30 a 26,00/30: 2,00/30;
 - 11) da 26,01/30 a 28,00/30: 2,50/30;
 - 12) da 28,01/30 a 30,00/30: 3,00/30.

Articolo 13

Graduatorie finali di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove di cui all'articolo 5, saranno iscritti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in tre distinte graduatorie finali di merito di ammissione al corso, la prima per i Brigadieri capi, la seconda per i Brigadieri ed i Vicebrigadieri e l'ultima per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno formate sommando alla media aritmetica delle votazioni attribuite a ciascun concorrente nella prova scritta ed in quella orale gli incrementi attribuiti per:
 - a) la prova facoltativa di lingua straniera di cui all'articolo 12, comma 2;
 - b) il titolo di studio:
 - 1) il possesso della laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente: 0,5/30;
 - 2) il possesso del diploma di laurea di primo livello o titolo equivalente: 0,3/30;
 - c) la durata e la qualità del servizio prestato, fino ad un massimo di 2,5/30, così ripartiti:
 - 1) 1,039/30 ai concorrenti che abbiano retto, per almeno 30 giorni continuativi e senza demerito, il comando di stazione carabinieri;
 - 2) 0,0005/30, fino ad un massimo di 0,7305/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei carabinieri valutato "superiore alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
 - 3) 0,001/30, fino ad un massimo di 1,461/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei carabinieri valutato "eccellente" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio.

Per quanto riguarda la documentazione caratteristica, non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164;
 - d) le decorazioni e le benemeritenze, fino ad un massimo di 2,50/30, così ripartiti:
 - 1) 2,50/30 per la medaglia d'oro al valore militare;
 - 2) 2,30/30 per la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
 - 3) 2,10/30 per la medaglia d'argento al valore militare;
 - 4) 1,90/30 per la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
 - 5) 1,70/30 per promozione straordinaria per merito di guerra;
 - 6) 1,50/30 per la medaglia di bronzo al valore militare;
 - 7) 1,30/30 per la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;

- 8) 1,15/30 per la medaglia d'oro al valore civile;
 - 9) 1,00/30 per la medaglia d'argento al valore civile;
 - 10) 0,85/30 per la medaglia di bronzo al valor civile;
 - 11) 0,75/30 per la croce al valor militare, la croce al merito di guerra, la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito Aeronautico;
 - 12) 0,65/30 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito Aeronautico;
 - 13) 0,55/30 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito aeronautico;
 - 14) 0,45/30 per promozione straordinaria per meriti eccezionali o benemeritenze d'istituto;
 - 15) 0,35/30 per anno o frazione di campagna di guerra, encomio solenne, attestato di pubblica benemeritenza rilasciato quale ricompensa al valor civile (legge 2 gennaio 1958, n.13).
3. A parità di merito si terrà conto, ai fini della formazione delle graduatorie del possesso di uno o più dei titoli di preferenza di cui al successivo comma 4.
 4. Sarà data precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attività di servizio, al candidato avente maggior anzianità di grado, maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri, al candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli. In caso di ulteriore parità è preferito l'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
 5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, pena il mancato riconoscimento, gli aspiranti che hanno chiesto di beneficiare della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 dovranno consegnare al Centro nazionale di selezione e reclutamento all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari, qualora non trascritto a matricola, l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
 6. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
 7. Le graduatorie finali di merito saranno approvate con decreto del Direttore generale del personale militare o autorità delegata e, successivamente, pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa e nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.
 8. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso 7° corso annuale allievi marescialli del ruolo ispettori, secondo l'ordine delle distinte graduatorie, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo 1, comma 2 devoluti secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 1, comma 2 e 3 in favore dei concorrenti delle restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori.
 9. I titoli di cui al precedente comma 2, lettere c) e d) saranno ritenuti validi solo se:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e del possesso dei titoli di cui all'articolo 13, comma 2, lettere c) e d) del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva alle prove ed agli accertamenti. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente non in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Articolo 15

Documentazione da produrre

1. All'atto della presentazione presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri in Velletri (Roma) per la frequenza del corso allievi marescialli, i militari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), utilmente collocati nelle graduatorie finali, dovranno compilare, pena l'esclusione dal concorso, una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultante dalla documentazione personale.

Articolo 16

Spese di viaggio

1. Ai partecipanti al concorso spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, l'espletamento delle prove/accertamenti ed il rientro nelle sedi di servizio. Perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute ed alla indennità spettanti coloro che non si presentano senza giustificato motivo alle prove/accertamenti, o siano espulsi durante lo svolgimento degli stessi.
2. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove ed accertamenti dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento (giacca e cravatta).

Articolo 17

Presentazione al corso

1. Il 7° corso annuale allievi marescialli, della durata di un anno accademico, avrà inizio entro la fine del 2010 presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei carabinieri.
2. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri in Velletri (Roma) nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, che sarà reso disponibile a partire dal 13 settembre 2010 nei siti www.carabinieri.it e www.personil.difesa.it, nonchè presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma – tel. 0680982935.
3. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del citato reparto di istruzione entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei ma non utilmente collocati nella medesima graduatoria o, in mancanza, con altri candidati idonei delle altre graduatorie, secondo l'ordine di cui all'articolo 1, comma 3. Analogamente si dovrà procedere per la sostituzione dei concorrenti di cui alla riserva di posti prevista dall'articolo 1, comma 2. Il medesimo reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare gli aspiranti – per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite il comando di appartenenza, a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.
4. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Articolo 18

Nomina a maresciallo

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso annuale saranno nominati marescialli e destinati presso i reparti d'impiego secondo le modalità all'epoca vigenti.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.

Roma, 3 agosto 2009

p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to (Ammiraglio di divisione Gerald TALARICO)

Allegato A

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
VIALE TOR DI QUINTO 119 – 00191 ROMA (1)

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al 7° corso annuale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

COGNOME										
<input type="text"/>										
NOME										
<input type="text"/>										
COMUNE DI NASCITA						PROV.	C.A.P.			
<input type="text"/>						<input type="text"/>	<input type="text"/>			
COMUNE DI RESIDENZA						PROV.	C.A.P.			
<input type="text"/>						<input type="text"/>	<input type="text"/>			
VIA										NUMERO CIVICO
<input type="text"/>										<input type="text"/>
DATA DI NASCITA GG.MM.AA				CODICE FISCALE						
<input type="text"/>				<input type="text"/>						
COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI						PROV.	C.A.P.			
<input type="text"/>						<input type="text"/>	<input type="text"/>			
INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (Via o Piazza)										NUMERO CIVICO
<input type="text"/>										<input type="text"/>
RECAPITO TELEFONICO AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI										
<input type="text"/>										
RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI ANCHE A MEZZO SMS										
<input type="text"/>										

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI (articolo 6, comma 4-articolo 9, comma 2-articolo 10, comma 2, articolo 11, comma 4)

DI VOLER SOSTENERE LA PROVA ORALE FACOLTATIVA NELLA SEGUENTE LINGUA STRANIERA. - UNA SOLA A SCELTA FRA (*):

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO ALBANESE ARABA CINESE RUSSA TURCA

(*): *I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo possono scegliere solo tra inglese, francese, spagnolo, albanese, arabo, cinese, turco e russo.*

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, eventuali variazioni del recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- di essere (indicare il grado) _____ e di essere in servizio presso il seguente

Reparto/Ente: _____ via o
 piazza _____ nr. ____
 Prov. _____ C.A.P. _____ Comune

- di essere SI NO in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni – norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano) e voler sostenere la prova scritta in lingua **ITALIANA** **TEDESCA** (2) ;
- di essere SI NO dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato in modo parziale;
- di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- di non essere stato dispensato d'autorità dal corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente);
- di non essere stato giudicato nell'ultimo biennio "inidoneo all'avanzamento" al grado superiore;

Segue Allegato A

- di non essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- di non essere sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado o non essere in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
- di essere SI NO in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'articolo 13, comma 3, al bando di concorso: _____

_____;

- di essere SI NO in possesso del/i seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati nell'articolo 13, comma 2, lett. b), del bando di concorso (3)

_____;

- di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito;
- di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso (decreto legislativo n. 196/2003).

SOLO PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI:

- di aver SI NO compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei Carabinieri compreso il periodo trascorso presso le Scuole quali allievi;
- di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado _____, conseguito il ___/___/___ con il voto di _____

_____;

- di poter conseguire entro il 31 dicembre 2009 presso _____
_____ il seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado

_____.

(Luogo e data di sottoscrizione)

(Firma autografa del concorrente)

^^^

NOTE

- (1) Le domande devono essere presentate on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale "Leonardo" accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei carabinieri.
I concorrenti devono consegnare copia della domanda al Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
Copia della domanda presentata on-line dovrà essere portata al seguito ed esibita all'atto della presentazione alla prova preliminare o alla prova scritta, qualora la prova preliminare non abbia avuto luogo.
- (2) Il livello minimo non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado non è richiesto per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti.
- (3) Se in possesso della laurea magistrale/specialistica o della laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente dovranno essere indicati il tipo di laurea, la durata del corso di studi, la data e l'Università (con l'indicazione dell'indirizzo) ove è stata conseguita.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO

1. **Prova preliminare** (articolo 6 del bando).

La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua italiana, intesi ad accertarne il grado di conoscenza, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia, di una lingua straniera tra inglese, francese, spagnolo e tedesco, nonché la capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.

La commissione, prima dell'inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e le norme comportamentali da osservare pena l'esclusione dal concorso.

Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti e con l'ausilio di strumenti informatici, forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione della prova al termine di ogni turno.

Contestualmente alla pubblicazione del bando di concorso nel Giornale ufficiale della difesa, sul sito www.carabinieri.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.

2. **Prova scritta** (articolo 8 del bando).

La prova, della durata di cinque ore, consisterà in un elaborato attinente ai servizi d'istituto (i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 2, potranno svolgere la prova in lingua tedesca), secondo il seguente programma:

- a) premessa al Regolamento generale dell'Arma;
- b) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione addestrativa e organizzazione tecnico-scientifica;
- c) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione territoriale e organizzazione speciale;
- d) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione mobile, compiti militari dell'Arma e attività di soccorso;
- e) trattamento elettronico delle informazioni;
- f) il servizio istituzionale;
- g) accertamenti dei reati ed investigazioni di Polizia giudiziaria, ricerca ed arresto dei catturandi, custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza;
- h) servizio di vigilanza negli abitati, fuori dai centri abitati, posti di blocco, servizio di polizia stradale, servizio di squadriglia;
- i) servizio di assistenza;
- j) servizio di traduzione, accompagnamento e di scorta a corpi di reato.

Gli argomenti saranno estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione esaminatrice.

La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta (originale e minuta) distribuiti prima della prova, recanti il timbro del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e vistati da un membro della commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all'identificazione del concorrente. Verranno altresì esclusi tutti i concorrenti che potranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile i propri elaborati.

3. **Prova orale** (articolo 11 del bando).

La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:

a) Storia contemporanea:

- 1) l'Europa e l'Italia alla vigilia del '48: l'assetto politico e territoriale dell'epoca; le ipotesi politiche di Mazzini, Gioberti e Cattaneo; sviluppo e conclusione della prima guerra d'indipendenza;
- 2) la seconda guerra d'indipendenza: politica interna ed estera del Cavour (patti di Plombières); fasi e sviluppo della seconda guerra d'indipendenza;
- 3) l'Italia dal 1861 alla caduta della "Destra storica": proclamazione del Regno d'Italia e organizzazione del nuovo stato; la destra e la sua politica; la questione romana: la "breccia di Porta Pia" e la legge delle "guarentigie"; la terza guerra d'indipendenza;
- 4) il Depretis e le sue riforme: la sinistra al potere; Depretis e le sue riforme; la politica estera italiana e l'espansionismo coloniale;
- 5) l'età giolittiana; evoluzione e rivoluzioni nel mondo nel secondo cinquantennio del secolo XIX: caratteri e realizzazioni della politica giolittiana; la politica estera; evoluzioni e rivoluzioni nel mondo nel secondo cinquantennio del secolo XIX;
- 6) la prima guerra mondiale: lo scoppio e la prima fase del conflitto; l'intervento italiano a fianco dell'Intesa; operazioni militari sul fronte italiano; il crollo della Russia; fine del conflitto e trattati di pace;
- 7) la Germania dalla repubblica di Weimar e la costituzione del Terzo Reich: la repubblica di Weimar; Hitler ed il Terzo Reich;
- 8) l'Italia tra le due guerre: la crisi dello stato liberale; l'avvento del fascismo; conseguenze della marcia su Roma; le tappe fondamentali della politica estera; i Patti lateranensi;
- 9) l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America tra le due guerre: la crisi economica del '29 e le sue ripercussioni negli stati europei e negli U.S.A.; Roosevelt e la politica del new deal; la dittatura di Stalin, i piani quinquennali in economia;
- 10) l'Europa verso la seconda guerra mondiale: la politica della Germania; l'atteggiamento dell'Europa e dell'Unione Sovietica nei confronti della politica di Hitler; l'Asse Roma-Berlino-Tokio;
- 11) la seconda guerra mondiale: i fronti delle operazioni militari; la caduta del fascismo e l'8 settembre 1943;
- 12) l'Italia nel secondo dopo guerra. Dalla proclamazione della Repubblica agli anni del centro-sinistra: referendum istituzionale e proclamazione della Repubblica Italiana; il piano Marshall; gli anni della ricostruzione; il Patto Atlantico; riforme economiche; bilancio dell'industria e riforma agraria: Cassa per il mezzogiorno; conseguenze economiche e sociali dell'industrializzazione: gli anni del miracolo economico;
- 13) la "guerra fredda". La suddivisione del mondo in blocchi contrapposti: significato dell'espressione "guerra fredda"; divisione della Germania; l'Europa e le organizzazioni sovranazionali;
- 14) il tramonto del colonialismo e la nascita dei paesi nuovi: la Repubblica cinese, l'indipendenza dell'India, le guerre di Corea e del Vietnam, il conflitto arabo-israeliano;

b) Geografia:

- 1) caratteristiche fisiche generali dell'Italia: confini, mari, coste, isole;
- 2) orografia, idrografia e clima: Alpi, Appennini, fiumi, laghi, clima;
- 3) divisioni storiche ed amministrative;
- 4) distribuzione ed evoluzione dinamica della popolazione;
- 5) le attività estrattive, le industrie manifatturiere, i commerci e le attività terziarie;
- 6) caratteristiche strutturali e produzioni dell'agricoltura e delle foreste;
- 7) l'allevamento e la pesca;
- 8) le comunicazioni;
- 9) l'Europa Occidentale: generalità, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo; Gran Bretagna e Irlanda;
- 10) l'Europa Centrale e Settentrionale: generalità; Danimarca; Repubblica federale di Germania;

Stati della regione Alpina; Europa settentrionale; Stati scandinavi;

- 11) europa meridionale: generalità; gli stati della regione iberica; gli stati della regione balcanica;
- 12) europa Centro Orientale: generalità; gli stati della regione polacca; gli stati della regione danubiano–carpatica;

Segue Allegato B

- 13) Stati non Europei del bacino Mediterraneo: Asia mediterranea; Africa mediterranea;
- c) Tecnica professionale:
- 1) premessa al regolamento generale dell'Arma;
 - 2) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione addestrativa e organizzazione tecnico–scientifica;
 - 3) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione territoriale e organizzazione speciale;
 - 4) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione mobile, compiti militari dell'Arma e attività di soccorso;
 - 5) trattamento elettronico delle informazioni;
 - 6) il servizio istituzionale;
 - 7) accertamenti dei reati ed investigazioni di Polizia giudiziaria, ricerca ed arresto dei catturandi, custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza;
 - 8) servizio di vigilanza negli abitati, fuori dai centri abitati, posti di blocco, servizio di polizia stradale, servizio di squadriglia;
 - 9) servizio di assistenza;
 - 10) servizio di traduzione, accompagnamento e di scorta a corpi di reato;
- d) Elementi di diritto costituzionale e pubblico:
- 1) concetto di stato. Forme di governo;
 - 2) la Costituzione italiana: l'Assemblea costituente; caratteristiche fondamentali della carta costituzionale; struttura, diritti e doveri dei cittadini;
 - 3) la Costituzione italiana: ordinamento della repubblica; gli organi e le funzioni costituzionali;
 - 4) il Presidente della Repubblica: elezioni, poteri, responsabilità;
 - 5) la corte costituzionale: composizione; funzioni;
 - 6) il Parlamento: composizione; funzioni;
 - 7) il governo: composizione; funzioni; attività normativa;
 - 8) la Magistratura: funzione giudiziaria, giurisdizione; Consiglio superiore della Magistratura;
 - 9) l'amministrazione dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi periferici e loro funzioni;
 - 10) le autonomie locali: regioni, province e comuni;
 - 11) la tutela del cittadino nei riguardi della pubblica amministrazione: nozioni generali; organi e funzioni;
 - 12) la Comunità Europea e il Consiglio d'Europa: organi e funzioni;
- e) Diritto penale, procedura penale e diritto penale militare:
- 1) il reato ed i suoi elementi: l'imputabilità, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena: il tentativo (cenni), concorso di persone nel reato (cenni) e concorso di reati (cenni);
 - 2) principali delitti contro le personalità dello stato, la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia;
 - 3) principali delitti contro l'incolumità pubblica, la fede pubblica, la persona ed il patrimonio;
 - 4) principali contravvenzioni;
 - 5) disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
 - 6) legislazione in materia elettorale (cenni);
 - 7) legge sulla stampa (cenni);
 - 8) la funzione giurisdizionale dello Stato: giurisdizione e processo penale; i diritti della difesa;
 - 9) i soggetti pubblici del procedimento: Giudice, P.M., Polizia giudiziaria;
 - 10) il giudice: competenze per materia, per territorio e le modifiche della competenza per ragioni di connessione, l'ufficio del P.M., ufficiali ed agenti di P.G.;
 - 11) l'organizzazione della P.G.: subordinazione della P.G.; gli atti di P.G.; la notizia del reato nelle sue varie forme;
 - 12) provvedimenti restrittivi della libertà personale;

- 13) il modello ordinario del processo penale: le indagini preliminari; l'archiviazione; l'esercizio dell'azione penale; la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare; il giudizio;
- 14) le indagini preliminari: la fase investigativa; organi delle indagini e loro caratteristiche; il P.M. e la P.G.; il G.I.P. e l'incidente probatorio;
- 15) il diritto penale militare: il reato e le pene militari, i principali reati militari contro la fedeltà e la

Segue Allegato B

difesa militare e i principali reati contro il servizio e la disciplina militare;

- f) Diritto e tecnica della circolazione stradale:
 - 1) gli elementi del traffico (cenni);
 - 2) disposizioni generali e sfera di applicazione del Codice della strada;
 - 3) guida dei veicoli: requisiti fisici; psichici e morali; documenti necessari per la guida dei veicoli a motore;
 - 4) norme di comportamento;
 - 5) servizi di polizia stradale;
 - 6) testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
 - 7) assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei conducenti di veicoli a motore;
- g) Tecnica di polizia giudiziaria:
 - 1) l'organizzazione nazionale ed internazionale di polizia criminale (cenni): il servizio di identificazione;
 - 2) il sopralluogo: rilievi tecnici sul luogo del reato; tecnica del repertamento e della confezione dei corpi del reato;
 - 3) tecnica delle perquisizioni;
 - 4) gli stupefacenti;
 - 5) nozioni di tecnica criminale;
 - 6) il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche;
 - 7) le indagini indirette;
 - 8) il servizio delle ricerche.

4. **Esame facoltativo di lingue** (articolo 12 del bando).

La prova, che sarà sostenuta nella lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione al concorso (massimo una), consisterà:

- a) nella somministrazione di un questionario comprendente 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla predeterminata. Durante lo svolgimento della prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, non sarà consentito l'uso di alcun ausilio didattico;
- b) in un colloquio, della durata massima di 20 minuti, che avrà come oggetto:
 - 1) la lettura di un brano di senso compiuto, con sintesi e valutazione personale;
 - 2) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano stesso.

Coloro che partecipano anche al concorso per l'ammissione al 15° Corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri effettueranno la prova una sola volta. I risultati conseguiti saranno considerati validi per entrambi i concorsi.